

degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico. La relazione è strettamente correlata alla liquidazione della parte variabile del compenso.

Art. 3.

1. Il Commissario straordinario del Governo adotta, con propri decreti, gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

Art. 4.

1. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta da personale comandato dalle amministrazioni indicate nell'art. 2, comma 1, entro una quota non superiore alle trenta unità complessive, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni indicate all'art. 2, comma 1.

3. Il Commissario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno, relativamente ai compensi per il lavoro straordinario e trattamento economico di missione per il personale addetto, nonché le spese generali d'ufficio, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

Art. 5.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso da attribuire al Commissario straordinario del Governo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Del conferimento dell'incarico è data comunicazione al Parlamento.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2238

22A05211

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 2022.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fivè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendana, di Riva del Garda, di San Lorenzo, Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazso e di Stenico della Provincia autonoma di Trento.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 1° SETTEMBRE 2022


Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fivè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento e con la quale sono stati stanziati euro 2.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, sono stati estesi al territorio dei Comuni di Porte di Rendana, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazso e di Stenico, della Provincia autonoma di Trento, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 con la quale sono state integrate di euro 993.000,00 le risorse stanziata con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 per il completamento delle attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Cariso-



lo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Comezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fivavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Valledaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzi e di Stenico della Provincia autonoma di Trento è stato prorogato di ulteriori dodici mesi.

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2021, n. 757 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Comezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fivavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Valledaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota prot. n. 40338 del 20 settembre 2021 con la quale la Provincia autonoma di Trento ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per quelle relative alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la nota del 22 agosto 2022 con la quale il Presidente della Provincia autonoma di Trento attesta la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione redatti, gestiti e coordinati dalla medesima provincia autonoma con gli ambiti di azione relativi alla difesa del suolo e agli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico;

Atteso che gli elementi di dettaglio a conferma dell'attestazione di cui alla citata nota del 22 agosto 2022 saranno in ogni caso delineati nell'ambito della definizione puntuale dei piani degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della sopra citata ordinanza n. 757 del 2021;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 4 febbraio 2022 e del 24 agosto 2022;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, è integrato di euro 9.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

22A05218

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 2022.

Precisazione dell'estensione territoriale della delibera del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 1° SETTEMBRE 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione

